

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1957

(132<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Adeguamento delle pensioni di guerra dirette» (377-B) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2363, 2366
ANGELILLI . . . . .	2364
CARELLI . . . . .	2364
MINIO . . . . .	2365
PALERMO . . . . .	2365
RODA . . . . .	2365
SPAGNOLLI, relatore . . . . .	2364
ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio . . . . .	2365

«Imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili» (1930) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	2372, 2377
ANDREOTTI, Ministro delle finanze . . . . .	2376
FORTUNATI . . . . .	2376
MARINA . . . . .	2376
SPAGNOLLI, relatore . . . . .	2372

«Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» (1946) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	2377, 2378, 2380, 2382, 2383
FORTUNATI . . . . .	2381

MASSINI . . . . .	Pag. 2377, 2381
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	2378, 2382
TRABUCCHI, relatore . . . . .	2377, 2378, 2381, 2382, 2383

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Luca, Fortunati, Guglielmone, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Schiavi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pesenti e Ponti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Massini e Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Carelli, Palermo e Nasi.

Intervengono il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio Zoli, il Ministro delle finanze Andreotti e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Riccio.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: «Adeguamento delle pensioni di guerra dirette» (377-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: Adeguamento delle pensioni di guerra dirette», già appro-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)132<sup>a</sup> SEDUTA (18 luglio 1957)

vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Il disegno di legge in esame, presentato in data 12 febbraio 1954, fu dal Senato discusso in Commissione e in Aula e, dopo varie vicissitudini, approvato in data 9 marzo 1956. Allora purtroppo le limitate possibilità del bilancio statale non avevano permesso di accogliere che in minima parte le richieste presentate ed il relatore aveva dovuto far tacere i suoi sentimenti di fronte alle esigenze prospettate. Sono lieto di poter constatare che, per effetto di una felice collaborazione di studio, di indagine e di discussione, alla quale hanno soprattutto contribuito il Presidente del Consiglio dei ministri, senatore Zoli, nella sua qualità di Ministro del bilancio, gli uffici finanziari competenti e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, oggi mi è consentito di proporre all'approvazione della Commissione un testo nel quale sostanzialmente si soddisfano le aspettative della benemerita categoria dei mutilati ed invalidi. Il senatore Zoli, nella discussione del marzo 1956 quale Ministro del bilancio, e nella presentazione del programma di Governo, quale Presidente del Consiglio dei ministri, pur ricordando le invalicabili barriere del bilancio statale, ha sempre prospettato la necessità di accogliere quanto più possibile le richieste della categoria dei mutilati ed invalidi. Verificatasi tale possibilità, il Governo non ha perduto tempo e oggi ne abbiamo la concreta dimostrazione. Nel dare pienamente atto di ciò, propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

ANGELILLI. Quale presentatore del disegno di legge non posso non esprimere la mia più viva soddisfazione nel vedere che sono state realizzate quelle previsioni che ebbi occasione di fare durante la discussione che si svolse lo scorso anno in Senato. Allora, ben rammentando, nell'approvare il provvedimento con le modificazioni che, per necessarie e comprensibili esigenze di bilancio, vi erano state apportate, espressi la convinzione che lo stesso Ministro del bilancio, avrebbe, in altra sede

e, più profondamente, studiato il problema, tenuta presente l'esigenza vitale di una categoria così benemerita della Nazione come quella dei mutilati, e trovato il modo di corrispondere alle sue richieste.

Così è stato, e desidero ringraziare vivamente il Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio, senatore Zoli, per aver ancora una volta dato prova della sua sensibilità praticamente reintegrando, se non nella lettera, nel suo spirito sostanziale questo disegno di legge che, se non rappresenta l'*optimum*, è tuttavia un significativo e concreto esempio della buona volontà del Governo nei confronti dei mutilati e che viene a corrispondere alla loro lunga e dolorosa attesa ridonando loro la fiducia verso il Paese e testimoniando del rispetto e della riconoscenza del Paese verso il loro sacrificio.

Desidero anche esprimere il più vivo compiacimento al Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, e al relatore senatore Spagnolli per l'opera appassionata e fattiva che hanno svolto in favore del disegno di legge che, così, confortato dall'adesione del Parlamento e del Governo, è felicemente giunto in porto risolvendo un problema che il tempo e le difficoltà sempre crescenti dell'esistenza avevano ormai reso molto complesso, e provando ai mutilati la sollecitudine e la simpatia di cui l'intera Nazione li circonda.

CARELLI. A nome di tutti i mutilati ritengo doveroso esprimere la soddisfazione e la riconoscenza per il buon risultato della nobile fatica che ha portato alla stesura del disegno di legge in esame. In particolare la nostra riconoscenza va al Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio il quale, forse turbato in un primo momento per l'importanza del problema che gli era stato sottoposto, ha voluto studiare a fondo tutti i dettagli, pervenendo ad una soluzione che ha conseguito lo scopo di accogliere le giuste richieste formulate. E la nostra riconoscenza va anche al senatore Spagnolli che ha sviluppato ottimamente il compito derivatogli quale relatore, riuscendo a trovare tra il sentimento e la ragione la giusta via di mezzo. Ringraziamo anche il senatore Bertone, il quale con il suo autorevole in-

tervento ha facilitato a tutti il compito, nonchè alle Commissioni finanze e tesoro del Senato e della Camera dei deputati, le quali hanno portato a termine in brevissimo tempo una meritoria fatica che rappresenta un atto di completa giustizia per i mutilati.

RODA. Manifesto a nome del gruppo politico del quale faccio parte, l'assenso al disegno di legge in esame. Non tutte le richieste formulate, che si pensava potessero e dovessero essere accolte, hanno ottenuto esito positivo, ma tralascio di approfondire tale argomento che investirebbe la politica delle spese in generale e in particolare. Vogliamo piuttosto augurarci che il disegno di legge in discussione sia sollecitamente approvato.

MINIO. Anche noi del gruppo comunista siamo lieti che il disegno di legge di cui si parla sia ritornato dalla Camera dei deputati con alcune modificazioni che rappresentano, almeno in parte, l'accoglimento delle richieste dei mutilati. Indubbiamente però saremmo stati ancor più lieti se gli aumenti concordati fossero stati riconosciuti immediatamente nella loro integrità e non corrisposti con il sistema progressivo quale quello indicato dall'articolo 13, il secondo comma del quale prevede inoltre la riduzione di 12 mila lire annue degli ammontari annui previsti per le pensioni della VII e della VIII categoria, riduzione che cesserà con l'esercizio 1960-61. Evidentemente il Ministero del tesoro avrà le sue buone ragioni per procedere con tale sistema, ma ciò non toglie che noi si ritenga di far presente che saremmo stati maggiormente soddisfatti qualora tali deficienze parziali e momentanee non fossero state decretate. Comunque, ci dichiariamo favorevoli alla approvazione del disegno di legge in esame.

PALERMO. Sono particolarmente lieto che un provvedimento, che si trova dal 1953 allo esame del Parlamento, sia giunto finalmente in porto. Bisogna dare atto al senatore Zoli della buona volontà dimostrata e della sensibilità con la quale ha affrontato il problema dei mutilati e degli invalidi, sensibilità che

emerge soprattutto tenendo conto dell'atteggiamento in precedenza assunto in Senato, il quale aveva respinto tutti i nostri disegni di legge riguardanti tale materia. Allorché nel 1948 noi impostammo il problema di un adeguamento delle pensioni dirette, fummo accusati di demagogia. Oggi è stato dimostrato non soltanto che tali asserzioni erano prive di fondamento, ma che la nostra visione del problema era chiara e coerente. Sarei stato ancora più lieto se il disegno di legge in esame fosse stato portato all'approvazione nella sua interezza; però bisogna dar atto al Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio nonchè a tutti i componenti la Commissione che è stato fatto il possibile. Mi auguro che in un futuro molto prossimo si possano rivedere alcuni punti del disegno di legge in discussione, che si riferiscono soprattutto ai mutilati della seconda e della terza categoria, i quali dal provvedimento non traggono che modestissimi benefici. Basti a tal proposito tener presente che gli appartenenti alla seconda categoria usufruiranno di un aumento di un migliaio di lire in tre anni. Ad ogni modo ci auguriamo che il disegno di legge sia approvato, riservandoci nella prossima legislatura di apportarvi dei ritocchi per fare in modo che il provvedimento rappresenti una soluzione completa del problema dei mutilati e invalidi di guerra.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Ringrazio anzitutto per le espressioni rivoltemi, ma mi preme fornire chiarimenti in quanto non vorrei che la Commissione finanze e tesoro avesse riportato l'impressione che il Governo si sia allontanato dall'atteggiamento, piuttosto rigido, tenuto in Assemblea durante la discussione del disegno di legge in esame. Non vi è infatti in tale atteggiamento nulla di sostanzialmente modificato, nè il Governo ha deciso qualche ulteriore concessione. In effetti il Governo, dopo un attento esame del problema, con le possibilità di approssimazione consentite dallo studio delle statistiche demografiche, è ricorso a taluni espedienti, attraverso i quali è stato possibile, senza modificare immediatamente l'onere del bilancio, risolvere ogni con-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)132<sup>a</sup> SEDUTA (18 luglio 1957)

troversia, in conformità con il sistema informatore del trattamento di pensione. Ciò in particolare per quanto riguarda i pensionati della seconda e della terza categoria. L'unica ragione del provvedimento è l'adeguamento proporzionale delle pensioni dei mutilati e degli invalidi; per questo ho chiesto sia cambiato il titolo.

Per quanto riguarda l'onere si ricorderà che io sostenni che i 193 miliardi di lire erano il massimo che la situazione attuale del bilancio potesse consentire. Nè da tale linea, rigidamente seguita dalla Commissione, mi sono allontanato. Il sistema degli aumenti graduali ha permesso di accogliere le richieste formulate, ma non subito. Io perchè si voleva una immediata decorrenza, respinsi l'emendamento Carelli, egualmente graduato, che pur era analogo a quello da me suggerito.

Con questa graduazione l'onere resta per un po' di tempo immutato, in quanto, tenendo conto da un lato della naturale cessazione di talune pensioni e dall'altro degli aumenti che deriveranno dalle liquidazioni delle pratiche in corso, aggirantisi sulle 30 mila, nonchè del peso annualmente derivante attraverso i ricorsi che sono pendenti presso la Corte dei conti, si può calcolare che per l'anno in corso e per l'esercizio successivo l'onere è di 193 miliardi di lire. Tale onere dovrebbe aumentare circa del 10 per cento nell'esercizio finanziario 1958-59 per oltrepassare certamente i 200 miliardi di lire nell'esercizio 1959-60. Vogliamo sperare che l'andamento delle entrate sia tale per cui detta cifra rappresenti sempre la medesima percentuale che oggi costituisce l'onere dello Stato.

Per ciò che concerne il differimento delle pensioni migliorate della settima e ottava categoria, il sistema è stato reso necessario dalla volontà che fosse immediatamente migliorato il trattamento riservato alla prima categoria. Per contenere la spesa nei limiti previsti dal bilancio, abbiamo ritenuto necessario differire quello che sarebbe stato l'ulteriore onere immediato. Ritengo che gli stessi mutilati della settima e ottava categoria non saranno malcontenti di tale momentaneo sacrificio, in quan-

to esso non va a vantaggio dello Stato bensì dei loro fratelli.

Debbo inoltre dare atto del fatto che nello studio dei vari problemi sono stato confortato dalla grande comprensione dimostrata da parte della Associazione mutilati, la quale indubbiamente tendeva a traguardi maggiori. Ma la comprensione reciproca tra Governo e Associazione interessata è stata senz'altro il fatto decisivo per cui oggi posso dichiararmi lieto che la presente legislatura si chiuda con un provvedimento approvato in uno spirito di comune, affettuosa collaborazione tra Governo e mutilati.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

#### Art. 1.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 300 mila annue, è concesso un assegno di previdenza non reversibile nè sequestrabile di annue lire 144 mila.

Tale assegno può essere congruamente ridotto sino alla metà nei casi di minor bisogno.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse e congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della annessa tabella A.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, per il periodo corrispondente ».

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma del nuovo testo dell'articolo 41, e, dopo il secondo comma non modificato, ne ha introdotti due nuovi.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le tabelle C e D, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.

Sono soppressi i seguenti assegni accessori alle predette tabelle C e D:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, e successive modificazioni;

b) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e successive modificazioni;

c) l'assegno supplementare di cui all'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Pongo in votazione l'articolo 2 che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per gli invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.

Metto in votazione l'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art. 4.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e della legge 16 aprile 1954, n. 147:

Lettera A . . . . .	annue L.	648.000
» A-bis . . . . .	» »	552.000
» B . . . . .	» »	451.400
» C . . . . .	» »	220.900
» D . . . . .	» »	216.000
» E . . . . .	» »	200.600
» F . . . . .	» »	180.100
» G . . . . .	» »	167.400

Pongo in votazione l'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono così modificati:

« Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura:

Lettera A . . . . .	L.	40.000
» A-bis . . . . .	»	35.000
» B . . . . .	»	31.000
» C . . . . .	»	22.000
» D . . . . .	»	20.000
» E . . . . .	»	15.000
» F . . . . .	»	15.000
» G . . . . .	»	12.000

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)132<sup>a</sup> SEDUTA (18 luglio 1957)

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in comuni inferiori a 100 mila abitanti:

Lettera A . . . . .	L.	37.000
» A-bis . . . . .	»	32.000
» B . . . . .	»	28.000
» C . . . . .	»	19.000
» D . . . . .	»	17.000
» E . . . . .	»	12.000
» F . . . . .	»	12.000
» G . . . . .	»	9.000

È data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali allo Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

Poichè nessuno fa osservazioni, metto ai voti l'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art. 6.

Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, è ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue.

Questo articolo riproduce, con una modificazione, l'articolo 2 del testo approvato dal Senato. Lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 7.

La misura del reddito complessivo, accerbato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 300.000 annue.

Questo articolo riproduce, con la medesima modificazione di cui all'articolo precedente, l'articolo 3 del testo approvato dal Senato. Lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 8.

L'articolo 8 riproduce, senza modificazioni, l'articolo 4 del testo approvato dal Senato. Ne do, comunque, lettura:

L'aumento annuo per i figli, previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, è elevato da lire 30.000 a lire 36.000 annue.

#### Art. 9.

La norma di cui al settimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione, è abrogata.

Questo articolo riproduce, con modificazioni, l'articolo 5 del testo approvato dal Senato. Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 10 riproduce, senza modificazioni, l'articolo 6 del testo approvato dal Senato. Ne do, comunque, lettura:

#### Art. 10.

L'articolo 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« A# fini dell'applicazione dei precedenti articoli, è parificato al servizio reso nelle Forze

armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara ».

#### Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, già modificato per quanto riguarda la misura della indennità speciale annua con l'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno ».

La Camera dei deputati ha apportato modificazioni soltanto alla prima parte dell'articolo.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art. 12.

Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o di invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta, è concesso per la durata di un anno nella misura della sola pensione di prima categoria oltre gli aumenti previsti dal precedente articolo 8, purchè la relativa domanda sia presentata entro l'anno dalla data di morte del militare o del civile pensionato.

Dopo il predetto termine di un anno, co-

mincia a decorrere la pensione nella misura tabellare di cui alle tabelle G, H, I, L, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Al primo comma di questo articolo (corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato) la Camera dei deputati ha apportato due emendamenti aggiuntivi. Il primo di tali emendamenti consiste nell'aggiunta della parola « di » nel quarto rigo, dopo la parola « o ».

Con il secondo emendamento sono state aggiunte alla fine del comma le parole: « purchè la relativa domanda sia presentata entro l'anno della data di morte del militare o del civile pensionato ».

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art. 13.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, e 5 della presente legge, avranno decorrenza dal 1° luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio, agli invalidi fino alla sesta categoria nel modo seguente:

20 per cento dall'esercizio 1957-58;

50 per cento dall'esercizio 1958-59;

100 per cento dall'esercizio 1959-60.

Le percentuali di cui al precedente comma verranno calcolate per gli invalidi di guerra ascritti alla settima ed ottava categoria sui rispettivi ammontari annui fissati dalle annesse tabelle, ridotti di lire 12 mila annue; tale differenza, invece, verrà corrisposta dall'esercizio 1960-61.

Tutti gli altri benefici dipendenti dall'applicazione della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1956; quelli previsti dagli articoli 1 e 8 verranno concessi d'ufficio; gli altri su presentazione di domanda degli interessati. Ove tale domanda venga presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della legge, i benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa presentazione.

Questo articolo corrisponde, con larghe modificazioni, all'articolo 9 del testo approvato dal Senato. Lo metto ai voti.

(È approvato).

## Art. 14.

Ai fini della liquidazione della pensione di reversibilità prevista dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano in vigore le tabelle C e D annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Pongo in votazione questo articolo, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

## Art. 15.

È soppressa, come emolumento a sè stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caro-pane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni.

L'ammontare dell'indennità di caro-pane spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge ai titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, ai sensi del citato decreto legislativo, è conservato a titolo di assegno personale da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caro-pane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo, per i pensionati, di denunziare al competente ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Pongo in votazione questo articolo, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

## Art. 16.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di lire 3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo (corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato) la Camera ha apportato due emendamenti aggiuntivi. Il primo riguarda l'aggiunta della parola « lire » nel quinto rigo, dopo la parola « di ».

Il secondo emendamento consiste nella aggiunta del secondo comma.

Metto in votazione l'articolo 16 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Concludeva il testo del disegno di legge approvato dal Senato un articolo (11) così formulato:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Tale articolo è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle C e D aggiunte dalla Camera dei deputati:



## AMMONTARI ANNUI DALLA 1ª ALL' 8ª CATEGORIA

GRADI MILITARI	C A T E G O R I E							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª

TABELLA C

1º Sottufficiali e truppa . . . . .	240.000	192.000	180.000	168.000	144.000	120.000	96.000	72.000
2º Ufficiali inferiori . . . . .	276.000	220.800	207.000	193.200	165.600	138.000	110.400	82.800
3º Ufficiali superiori . . . . .	303.600	242.880	227.700	212.520	182.160	151.800	121.440	91.080
4º Ufficiali generali . . . . .	333.960	267.168	250.470	233.772	200.376	166.980	133.584	100.188

TABELLA D

1º Sottufficiali e truppa . . . . .	216.000	172.800	162.000	151.200	129.600	108.000	86.400	64.800
2º Ufficiali inferiori . . . . .	248.400	198.720	186.300	173.880	149.640	124.200	99.360	74.520
3º Ufficiali superiori . . . . .	273.240	218.592	204.930	191.268	163.944	136.620	109.296	81.972
4º Ufficiali generali . . . . .	300.564	240.452	225.423	210.395	180.339	150.282	120.226	90.170

(Sono approvate).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » (1930) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Indubbiamente il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare e che già è stato approvato dalla IV Commissione della Camera il 21 marzo scorso è accompagnato da un interesse e da un'attesa del tutto particolari: ciò debbo dedurre non soltanto per le varie « note » apparse sulla stampa, ma soprattutto per le molteplici lettere e memorie ricevute personalmente da parte di eminenti amici, di nostri colleghi, deputati e senatori, di esponenti delle categorie che, direttamente, sono interessate al problema.

D'altra parte, io credo di interpretare il pensiero della nostra Commissione se rilevo che, in questo speciale momento, il presente progetto, per i motivi che esporrò, acquista importanza non soltanto dal punto di vista fiscale ma anche da quello economico, per i riflessi che il provvedimento medesimo può avere sull'andamento della produzione e della vendita, un andamento atto a superare la « crisi » che, per motivi interni ed internazionali, il settore attraversa.

Ho esaminato profondamente il disegno di legge, ho attentamente vagliato il pro e il contro di esso, ho letto con interesse gli interventi svolti alla Camera ed ho infine preso atto di quanto mi è stato esposto nelle lettere e memorie suaccennate: sono giunto alla convinzione che, allo stato delle cose, dopo l'ampia disamina effettuata all'altro ramo del Parlamento e data l'urgenza di approvare il disegno di legge, sia, più che opportuno, utile non soffermarci su ulteriori modifiche, tanto più perchè — come avrò modo ancora di rilevare — si tratta di una misura « sperimentale », i cui risultati potranno essere vagliati entro un periodo abbastanza breve dall'Amministrazione prima e dal Parlamento poi.

Il provvedimento, inteso ad abolire il sistema della tassazione « a cascata » ed a concentrare quindi la tassazione stessa in un unico momento impositivo, nel primitivo testo governativo (passaggio dal produttore al grossista in due momenti, quello concernente il commercio delle materie prime tessili e quello fra produttore e grossista) e nel testo pervenutoci dalla Camera, è dettato da una serie di motivi, già in parte posti nella dovuta evidenza dal collega relatore della Camera onorevole Tosi e dal Ministro delle finanze onorevole Andreotti sempre alla Camera, motivi che ritengo doveroso riassumere per richiamare su di essi l'attenzione dei membri di questa onorevole Commissione:

a) evitare l'evasione del tributo, che secondo calcoli abbastanza approssimati, in questo settore sarebbe del 40 per cen'ò sul totale.

Occorre qui ricordare la opportunità di ridurre l'ampiezza del settore da controllare, evitando al tempo stesso che la Amministrazione debba impegnare funzionari, impiegati, agenti e sottufficiali della Guardia di finanza, per il reperimento di somme irrisorie, proprio quando è necessario perseguire con severità e con larghezza di mezzi i grandi evasori.

b) correggere il mercato, perchè ci troviamo di fronte ad un mezzo evidente di concorrenza, messo in opera da coloro che riescono a frodare il fisco e al tempo stesso a frodare altri più onesti o meno furbi: basti ricordare, come si desume da tutti gli interventi svolti in merito alla questione, che sino ad oggi i compratori senza fattura si contano a migliaia, compratori che sono disposti a pagare anche di più pur di non documentare in nessun modo l'avvenuto acquisto, che pagano in contanti e portano immediatamente via la merce.

La questione della « concorrenza sleale », attraverso l'evasione fiscale, non è di oggi; e ricordo come la sottolineasse a suo tempo anche il compianto ministro Vanoni, mentre metteva in atto i principi della sua riforma tributaria;

c) affrontare anche l'aspetto sociale, dato dal fatto — già rilevato dal ministro Andreotti — che molte industrie si servono di piccoli artigiani per non figurare quale settore operante agli effetti fiscali, il che è una

vera e propria distorsione del mercato, nonchè della regolamentazione giuridica del lavoro, portando anche in questo modo a forme di concorrenza anti-fiscali ed anti-sociali, oltrechè anti-economiche;

d) semplificare il *meccanismo impositivo*, attraverso un sistema più semplice, sia per il contribuente che per l'Amministrazione.

Più volte, in sede di dibattiti sui bilanci, abbiamo parlato dell'esigenza di semplificare il sistema tributario ed abbiamo chiesto che l'Amministrazione ponesse in atto ogni mezzo consentito per rendere più agevole il rapporto con il cittadino.

Siamo convinti oggi, come sempre, che tale opera non può non essere graduale e, pertanto, riteniamo che giorno per giorno, imposta per imposta, settore per settore, sia possibile arrivare ad un sistema perequato, semplice, capace di pesare il meno possibile sul contribuente e di dare il massimo possibile allo Stato.

Il provvedimento che dobbiamo esaminare risponde appunto ad un criterio semplificativo e per questo lo vediamo in senso positivo, tanto più perchè il Ministro stesso lo ha definito « sperimentale » e, quindi, suscettibile da un lato di suggerire un'applicazione consimile per diversi settori;

e) diminuire il numero di pratiche del *contenzioso*, perchè logicamente, anche permanendo i ricorsi effettuati da parte di tutti coloro che vengono colpiti, essendo nettamente minore nell'insieme il numero dei soggetti di imposta ne consegue un minor numero di ricorsi.

Questi, in linea di massima, alcuni tra i punti di maggior rilievo che hanno dettato il provvedimento e che portano il relatore di questa onorevole Commissione a sostenerlo.

Attraverso la media ponderata dei vari passaggi della merce si è ritenuto di proporre alcune aliquote che, oltrechè suscettibili di dare un maggior gettito per l'implicita lotta contro le evasioni, sono a mio parere sopportabili, in quanto non aumentano in media l'imposizione e permettono ugualmente di essere distribuiti attraverso i vari passaggi medesimi.

Sono state formulate varie considerazioni negative sulla situazione attuale del « meccanografico », ma io credo di poter concordare che anche per quanto concerne tale metodo di

accertamento e di imposizione sia necessario operare gradualmente e quindi attendersi gradualmente risultati: non è possibile da un giorno all'altro trasformare un sistema che è ancora in parte ancorato necessariamente a vecchie leggi ed a vecchi metodi, ma è però possibile effettuare una tale trasformazione mutando gli ingranaggi proporzionalmente ai mezzi consentiti, ma senza soste e quindi in un cammino continuo, capace di migliorare integralmente la situazione.

Da un esame di tutto il materiale a mia disposizione (e già elencato) ho avuto modo di constatare come la necessità di una modifica dell'attuale sistema impositivo sia da ritenersi ormai acquisita: nessuna voce si è praticamente levata per discutere la opportunità o meno di un *provvedimento*, ma varie voci si sono levate per discutere la opportunità di alcuni aspetti di *questo provvedimento*.

Per riferirmi all'altro ramo del Parlamento dirò che sono state fatte diverse proposte:

1) considerazione dell'aliquota sul primo passaggio del tessuto (progetto governativo);

2) tripartizione dell'aliquota: sulle materie prime, sui filati e sul primo passaggio del tessuto;

3) bipartizione dell'aliquota:

a) sulle materie prime e sui filati;

b) sulle materie prime e sul passaggio dei tessuti (progetto governativo emendato dalla Camera ed accettato dal Governo).

Il ministro Andreotti (e non voglio con ciò togliere a lui la parola, ma voglio soltanto compiere un panorama completo a titolo informativo) ha, con esaurienti argomentazioni, confutata la tesi della imposizione sui filati ed ha illustrato con chiarezza le ragioni che militano contro la medesima. Esse sono di ordine sostanziale in quanto il trasferimento dell'I.G.E. sui filati verrebbe a snaturare lo spirito dell'I.G.E., che da imposta diretta a colpire gli atti economici si trasformerebbe in un'addizionale all'imposta di fabbricazione; sono inoltre di ordine tecnico organizzativo in quanto, rinunciando alla tassazione sul passaggio del tessuto al commercio, il Ministero verrebbe a rinunciare al controllo del meccanografico, ritenuto, d'altronde, essenziale per

stabilire l'entità del traffico dei prodotti tessili dall'industria al commercio.

Sono state appunto queste giuste e fondate considerazioni che hanno indotto la Commissione ad approvare il progetto di legge nella dizione proposta dall'onorevole Berloffia ed esso può considerarsi, a nostro avviso, soddisfacente per tutte le categorie interessate.

Ho voluto dire questo, perchè anche per la discussione in seno alla nostra Commissione mi sono stati fatti nuovamente rilievi che, in genere, possono essere contenuti nelle proposte accennate.

Circa le varie considerazioni formulate da questo e quel settore credo di non fare torto a nessuno se evito di approfondirle, perchè ritengo che sia bene — proprio ai fini di quella « sperimentazione » accennata dal Ministro e al tempo stesso per la necessità di approvare il provvedimento che è vivamente atteso — rimandare eventualmente ad un secondo tempo un riesame della cosa.

Comunque mi riservo caso mai di tornarvi sopra, dopo i vari interventi, al fine di lasciare agli onorevoli colleghi la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e quindi di affrontare e di accettare quegli emendamenti che potranno essere proposti.

Voi, onorevoli colleghi, conoscete ormai il testo del provvedimento, così come è stato approvato dalla IV Commissione della Camera: non sta a me ora riassumerlo, ma è mio compito dirvi che, per le considerazioni formulate all'inizio, esso risponde a tre principi sostanziali:

a) ridurre la zona delle evasioni e possibilmente eliminarla;

b) semplificare e rendere quindi più economica l'applicazione del tributo;

c) perequare, ai fini economici e sociali, l'incidenza del tributo sul prodotto finito.

Tali intendimenti, accompagnati dagli altri relativi al mercato e in genere ai vari aspetti del rapporto economico e sociale della vita operativa italiana, relativamente al settore, sono tali da invocare l'approvazione del disegno di legge.

L'intervento dell'onorevole Ministro e i vostri interventi potranno certamente, ancor meglio di me, porre in rilievo gli aspetti positivi

del provvedimento, comunque utile ed opportuno da un punto di vista generale, perchè a mio parere ogni e qualsiasi misura atta a migliorare gradualmente il sistema è meritevole di essere accompagnata dal nostro appoggio.

Do ora lettura del parere espresso dalla 9ª Commissione permanente:

« Esaminato il disegno di legge recante istituzione del regime d'imposizione *una tantum* sui prodotti tessili approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1957, la Commissione dell'industria del Senato esprime l'avviso che, nel particolare settore del commercio tessile, l'adozione del predetto regime d'imposizione corrisponda ad una effettiva esigenza di moralizzazione e di perequazione del carico tributario e che, pertanto, il predetto disegno di legge vada in linea di massima approvato.

« Peraltro, ritiene la Commissione che per la migliore regolamentazione della materia sia indispensabile tener presenti alcune fondamentali esigenze dell'industria tessile e cioè: quella di evitare che l'aumento dell'aliquota dell'I.G.E. sui tessuti rispetto all'aliquota del 2 per cento attualmente vigente, costituisca un maggiore incentivo all'evasione, con grave danno delle imprese più scrupolose nell'adempimento dei propri obblighi fiscali; quella di evitare appesantimenti ed intralci burocratici nell'ambito interno delle aziende che risulterebbero esiziali nella fase di più accanita concorrenza internazionale che sta per aprirsi per effetto dei recenti trattati sul Mercato comune europeo; e, infine, quella di promuovere una maggiore aderenza della nuova normativa alla situazione dei vari settori tessili, assicurando una più giusta ripartizione dell'onere fiscale in relazione alla capacità contributiva delle diverse categorie di consumi ed eliminando possibili sperequazioni e duplicazioni d'imposta.

« Per soddisfare le cennate esigenze la Commissione ritiene che sia necessario:

1) ridurre dal 3 al 2 per cento l'aliquota I.G.E. sui prodotti tessili finiti, disponendo il recupero della differenza del gettito o mediante aumento delle aliquote e dei canoni dell'imposta di fabbricazione sui filati o mediante istituzione di una addizionale I.G.E. a detta imposta;

2) sopprimere l'obbligo dell'emissione della fattura e della corresponsione dell'I.G.E. per i passaggi interni dei prodotti tessili finiti dal reparto tessitura al reparto finitura o d'impiego, obbligo che snaturerebbe il tributo trasformandolo da un'imposta sugli scambi, in un'imposta di fabbricazione;

3) escludere dal regime di imposizione *una tantum* le materie prime a prevalente o comunque rilevante impiego non tessile (materie impiegate per la fabbricazione delle fibre sintetiche: pasta per la carta; *linters*) e di quelle utilizzate dai minori settori industriali (bozzoli di baco da seta, cascami di seta, peli fini e peli grossolani, lino, *ramè*, canapa e ginestra abaca e manila, altre fibre tessili non nominate nè comprese altrove);

4) ridurre dal 6 per cento al 4 per cento l'aliquota dell'I.G.E. *una tantum* sul cotone di produzione nazionale sia per tener conto del fatto che tale cotone venduto « in seme », è costituito solo per un terzo di materia filabile, — e per il restante da semi, fogliette, guscette ed altre materie —, sia per incoraggiare la coltura nazionale;

5) ridurre dal 3 per cento almeno al 2 per cento l'aliquota dell'I.G.E. sulle confezioni per tener conto del maggior onere che graverebbe per effetto della applicazione del regime d'imposizione *una tantum*, sui tessuti impiegati nella fabbricazione delle confezioni stesse;

6) esentare dall'I.G.E. tutti indistintamente i filati destinati ad impieghi industriali, indipendentemente dalla qualifica (industriali o commercianti) di coloro che ne effettuano l'acquisto presso le imprese filatrici;

7) ridurre dal 2 per cento all'1 per cento l'aliquota I.G.E. per le lavorazioni presso terzi al fine di perequare sotto il profilo fiscale la posizione delle imprese a ciclo diviso rispetto a quelle a ciclo completo;

8) precisare la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 aggiungendo, dopo la parola « prodotti », le altre: « e sottoprodotti », per evitare che si possano ritenere soggetti ad I.G.E. i cascami di filatura e tessitura provenienti da materie prime già tassate,

e coordinare lo stesso ultimo comma dell'articolo 2 col primo comma dell'articolo 5 ad evitare una manifesta ripetizione;

9) disporre la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati, nei limiti di un contingente del 75 per cento del consumo, per i filati di *rayon* o di cotone impiegati come tali o trasformati in tessuto, per la produzione di manufatti di gomma, dovendosi necessariamente compensare l'aumento di oneri fiscali che viene a gravare su tali manufatti per effetto di un provvedimento (istituzione del regime di imposizione *una tantum*) inteso ad evitare l'evasione del tributo che si verifica nel commercio dei tessuti, cioè in un settore al quale quello della produzione dei ripetuti manufatti è totalmente estraneo;

10) eliminare la duplicazione d'imposta che si verificherebbe per le lane ottenute dalla depilazione delle pelli lanute, dato che tali peli già scontano l'I.G.E. con l'aliquota del 5 per cento;

11) abolire l'imposta di conguaglio dell'1 per cento sulle lane e sui cotonei pettinati;

12) includere nella tabella B:

a) l'intera voce 751 della tariffa doganale (biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili; oggetti di arredamento, tende, tendine ecc., di tessuto o di feltro non nominati, nè compresi altrove);

b) la voce ex 755 della tariffa doganale (tappeti vellutati non da pavimento orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo, per soprammobili, per uso arazzo e simili);

c) la voce 714 della tariffa doganale (manufatti di feltro, tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare o foggiate a stampo, incollati o cuciti, non nominati nè compresi altrove);

d) la voce 771 (copricapo e berretti di maglia, baschi, fez, cappucci, ecc.);

13) escludere le lane destinate ai cappellifici e le campane per cappelli dal regime di imposizione *una tantum*;

14) includere i filati di vetro nella tabella allegata C ovvero sopprimere l'imposta di fabbricazione per detti filati, non essendo ammissibile che i medesimi filati siano conside-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

132ª SEDUTA (18 luglio 1957)

rati tali ai fini dell'imposta di fabbricazione e siano considerati come prodotti di vetro ai fini doganali e dell'I.G.E.;

15) inserire il tessuto Cambric (voce doganale 670) fra i prodotti che l'articolo 6 dichiara esenti da I.G.E. nella vendita ad altri fabbricanti;

16) precisare che l'imposta dovuta per gli stracci provenienti dal mercato interno deve ritenersi assorbita nell'aliquota *una tantum* corrisposta per i tessuti.

« In ogni caso è da ritenere necessità assoluta che si mantengano immutate le aliquote per la restituzione dell'I.G.E. sui prodotti esportati previste dall'articolo 12 del disegno di legge, giacchè la recessione delle nostre esportazioni impone ormai un più adeguato sgravio di oneri fiscali onde mettere le nostre industrie in condizioni di poter meglio sostenere la concorrenza sui mercati esteri ».

MARINA. Sono d'accordo sull'opportunità del provvedimento. Tuttavia la relazione ha messo in evidenza dei punti divergenti, sui quali vorremmo un po' più di chiarezza. La relazione del nostro collega, e il parere della 9ª Commissione, ci pongono in condizioni di perplessità. Io chiederei di rinviare la discussione a mercoledì prossimo, impegnandoci fin da ora di portarla rapidamente a termine, perchè nella sostanza siamo d'accordo, in quanto il provvedimento costituisce una semplificazione ed uno sveltimento di procedura da parte dell'Amministrazione. Però a me pare logico che si abbia nelle mani la copia della relazione e la copia del parere della 9ª Commissione e degli eventuali emendamenti che il Ministero intende apportare. Mercoledì o giovedì con un po' di buona volontà il provvedimento potrebbe essere approvato e mandato alla Camera, la quale se avrà la stessa buona volontà, potrebbe approvarlo prima delle ferie estive.

FORTUNATI. Il provvedimento sull'imposta generale al nostro esame, già ampiamente trattato, e approvato dall'altro ramo del Parlamento, è stato deferito da tempo al nostro esame.

Di un disegno di legge si viene a conoscenza non quando è posto in discussione ma molto tempo prima allorchè viene deferito all'esame della Commissione. Ora, non avrei nulla in contrario se si decidesse di sospendere per un brevissimo tempo la seduta in modo che possano essere forniti i chiarimenti richiesti; ma non riterrei opportuno rinviare la discussione a tempo indeterminato in quanto si tratta di un disegno di legge che attende da tempo di essere esaminato. Dovranno essere apportati molto probabilmente taluni emendamenti al testo presentatoci e sarà pertanto necessario affrettare i tempi per non bloccare ulteriormente la entrata in vigore del provvedimento.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Vorrei innanzitutto ringraziare i senatori Spagnoli e Fortunati per i loro interventi e sottolineare che l'importanza del provvedimento non è in relazione al gettito fiscale, perchè rispetto alle somme dell'entrata non è determinante, bensì in rapporto alle finalità di precisa sperimentazione e, se permettete, di una certa responsabilità morale che vi sono connesse; perchè noi abbiamo la dichiarazione confessa e siamo dinanzi ad una massa così grave di evasioni, nonchè ad una reazione, in parte giustificata, di talune categorie. Ci siamo quindi trovati nella necessità di impostare un provvedimento, al quale poi, d'accordo con la Commissione finanze e tesoro della Camera, abbiamo apportato alcune modifiche.

Con qualche fatica siamo riusciti fortunatamente a concordare un testo e questo testo è conosciuto da tutti gli interessati; non passa giorno che i quotidiani economici non se ne occupino o in un senso o nell'altro; è conosciuto dagli operatori — che fra l'altro mi pare abbiano diritto di occuparsene — perchè è logico che sappiano quale è la strada da battere. Di più abbiamo avuto il parere della Commissione dell'industria del quale è stata data testè lettura. Per tutte queste ragioni, dobbiamo essere molto sereni. Però onestamente bisogna riconoscere che nel testo sottoposto al nostro esame una lacuna c'è; si sono dimenticati alla Camera, nel trambusto della formulazione del nuovo testo, la determinazione dell'imposta di conguaglio per le mate-

rie prime tessili e per i prodotti tessili importati. Ho preso contatto con la Commissione della Camera dei deputati e ci si è resi conto che qualche emendamento, anche piccolo, rispetto a quelli proposti dalla Commissione dell'industria, può essere apportato. Infatti io non sono d'accordo di modificare il sistema, in quanto ciò verrebbe a scardinare il provvedimento; ma ho potuto accogliere, per quanto riguarda le compensazioni e per quanto riguarda un principio di carattere generale — che era stato forse criticato giustamente — il suggerimento che mentre per alcune materie prime (cotone e lana) può essere facile portare la tassazione al 3 per cento su ogni produzione, per altre materie che fanno parte di altro settore o per la loro povertà o per la loro destinazione prevalente ad usi non tessili (pasta di cellulosa), non sia applicabile l'aliquota del tre per cento, come dalla tabella unita al disegno di legge.

Raccomanderei vivamente alla Commissione di esaminare il disegno di legge a fondo ma con la maggiore rapidità: se è possibile oggi stesso, o magari domani, purchè si faccia in modo di approvare il provvedimento prima delle vacanze parlamentari. Questo dico non perchè intendo fare di ciò una questione politica, ma per una questione di indirizzo amministrativo, per assecondare cioè lo sforzo della Amministrazione di mettere un po' d'ordine in tutta la materia. Alla Commissione non dispiacerà sapere che, salvo il conguaglio, al 30 giugno scorso, alla fine cioè dell'esercizio, le entrate hanno superato il previsto di 104 miliardi. Ora, se abbiamo ottenuto un risultato così soddisfacente, perfezionando via via gli strumenti più idonei sottoposti alla vostra approvazione, si potrà migliorare la situazione e questo mi pare che sia molto utile, visto che numerosi sono i disegni di legge all'ordine del giorno che richiedono finanziamenti e spese, e pochi invece quelli che riguardano le entrate.

Prego quindi la Commissione di esaminare e studiare attentamente gli emendamenti che il Governo presenterà — e mi metto a disposizione per dare tutti i ragguagli e i chiarimenti in proposito — i quali, d'altra parte, non mi sembrano eccessivamente complicati.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge viene rinviato alla seduta di domani. Frattanto provvederò a far distribuire copia della relazione e degli emendamenti che saranno proposti dal Governo.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle tribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (1946).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

TRABUCCHI, *relatore*. Gli emendamenti che illustrerò nel corso dell'esame degli articoli rappresentano il risultato delle trattative intercorse tra sindacati e Parlamento. Tali risultati comportano ovviamente precisi impegni per le due parti: per i sindacati, quello di agevolare l'approvazione del disegno di legge sia da parte del Senato sia da parte della Camera dei deputati, non sollecitando ulteriori miglioramenti che il Governo non è in grado di concedere; e per noi quello di votare un ordine del giorno col quale si inviti il Governo a studiare eventuali richieste concernenti ulteriori sperequazioni che siano ingiustificate e che debbano perciò essere corrette, se del caso indicandone le possibili soluzioni. Naturalmente dovrà trattarsi di sperequazioni non giustificate e di soluzioni che possano effettivamente essere giudicate proponibili.

In conseguenza di quanto premesso, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame nel testo che sarà emendato in conformità all'accordo tra Governo e organizzazioni sindacali.

MASSINI. Devo dare atto al Governo e al relatore, senatore Trabucchi, il quale con

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)132<sup>a</sup> SEDUTA (18 luglio 1957)

tanta diligenza ha seguito le fasi di approntamento e di sviluppo del provvedimento, del fatto che il disegno di legge in esame, praticamente nuovo perchè si tratta di un rifacimento completo, corrisponde sostanzialmente alle risultanze degli accordi intercorsi. Un attento esame del testo di tale nuovo disegno di legge suggerisce peraltro taluni rilievi che ritengo opportuno far presenti e che mi riservo di proporre in sede di discussione degli articoli.

**RICCIO**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetta, onorevole Presidente, di sciogliere oggi la riserva fatta ieri — a nome del Presidente del Consiglio — in ordine al testo degli emendamenti, nel senso che il Governo li accetta.

**PRESIDENTE**. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

#### Art. 1.

Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, è attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° gennaio 1957.

Qualora lo stipendio o paga o retribuzione dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° gennaio 1957, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale.

Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai quali nella prima applicazione

del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è stato attribuito uno stipendio inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero stati promossi ufficiali soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto dal 1° gennaio 1957, ad una nuova determinazione dello stipendio considerato come se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1° luglio 1956.

Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956.

**TRABUCCHI**, *relatore*. Voi ricordate certamente la sommaria relazione che è stata fatta in una precedente seduta, nella quale vi è stata illustrata la situazione del disagio venutasi a creare con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che è uno dei decreti delegati. L'articolo 1 di tale decreto stabilisce che a coloro che siano stati promossi successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso viene attribuito lo stipendio corrispondente allo scatto immediatamente successivo a quello cui avrebbe dato diritto lo stipendio che il dipendente percepiva nel grado inferiore.

Per chiarire meglio la questione, bisogna sapere che col provvedimento 11 gennaio 1956, n. 19, in ciascun grado gli scatti non sono in numero determinato, ma sono a carriera infinita: ogni biennio si dà luogo a uno scatto di anzianità calcolato in percentuale sullo stipendio base. In questo modo si è creata la situazione per cui un impiegato di grado inferiore con molta anzianità può avere uno stipendio superiore allo stipendio dell'impiegato di grado immediatamente superiore ma con anzianità minore. In sede di promozione, per evitare che l'impiegato promosso venisse ad avere uno stipendio inferiore a quello che aveva nel grado precedente, si è stabilito che gli venga assegnato lo stipendio corrispondente allo stipendio immediatamente superiore a quello che aveva nel grado inferiore. Questo per le promozioni avvenute successivamente al 1° luglio 1956.

Per le promozioni invece avvenute prima del 1° luglio 1956 la promozione avveniva sempre con l'attribuzione all'impiegato dello stipendio minimo del grado superiore, perchè con



il regime antico, anche lo scatto più alto del grado inferiore non arrivava allo stipendio minimo del grado superiore. In relazione a situazioni di questo genere, che cosa è accaduto? Che coloro che sono stati promossi prima del 1° luglio 1956 in molti casi hanno avuto remunerazioni inferiori a coloro che siano stati promossi dopo il 1° luglio 1956, cioè in questo modo si creava una sperequazione a danno di coloro che avevano meglio meritato o che per maggiore anzianità erano stati promossi prima, in relazione a quelli che erano stati promossi dopo. Per togliere questa sperequazione è stato proposto di modificare nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 la data della decorrenza « dal 1° gennaio 1957 » in quella « dal 1° dicembre 1956 ».

Infatti i dipendenti hanno fatto osservare che in questo modo veniva loro tolta la possibilità di godere del nuovo stipendio per il periodo 1° luglio 1956 — 1° gennaio 1957. Le trattative in corso avrebbero portato a una transazione, che indicherebbe come data di decorrenza il 1° dicembre, un mese di più, più la tredicesima mensilità, per modo che anzi ché un mese se ne avrebbero quasi due e ciò con un onere per lo Stato di lire 10 miliardi per l'applicazione dell'articolo 1 e di 1 miliardo e 600 milioni di lire per la nuova concessione.

Poi vi è un'altra ipotesi: se, ad esempio, un ufficiale diventa generale deve pur avere un centesimo di più di colui che per tutta la vita è rimasto sottotenente. Allora se il generale prima del 1° luglio 1956 venisse ad avere meno di quello che avrebbe avuto rimanendo sempre sottotenente, allora gli si dà lo stipendio del grado immediatamente superiore a quello che avrebbe avuto rimanendo sempre sottotenente. Naturalmente, anche in questo caso, si farà decorrere l'aumento dal 1° dicembre 1956 anziché dal 1° gennaio 1957, tanto la spesa rimane ugualmente inalterata al miliardo e 600 milioni.

Questo accadeva logicamente per le promozioni.

Vi è ancora da considerare un altro punto, e cioè la situazione strana in cui si trovano i salariati dello Stato. Mentre per gli impiegati vi è la promozione cioè il passaggio da un grado all'altro, per i salariati il passaggio da

operai semplici ad operai qualificati, a specialisti, a capi-squadra, non è una promozione, ma è chiamato passaggio di categoria, cioè in ogni categoria c'è per l'operaio una carriera. Ma per il salariato la carriera avviene nella categoria attraverso i vari passaggi. Il concetto delle promozioni non si applicava quindi per i salariati dello Stato (eccettuato per i ferrovieri, per i quali invece c'è la vera carriera), per i dipendenti dai Monopoli e dalle Forze armate. L'effetto della transazione avvenuta è di renderla applicabile anche per il passaggio di categoria ai soli salariati di ruolo, che vengono considerati praticamente come se fossero stati promossi.

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 1, viene pertanto proposto l'inserimento di un nuovo comma, così concepito.

« Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1° luglio 1956, siano passati da una categoria di permanenti ad altra superiore od al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1° luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore od al gruppo dei capi operai ».

Tale comma è costato parecchie difficoltà e parecchie discussioni, ma è stato alla fine concordato nella forma testè letta.

È stato fatto osservare che siccome i salariati non hanno ancora uno stato giuridico, a questi vien fatto un trattamento migliore di quello che potrà farsi ai salariati con i passaggi da una categoria all'altra successivamente al provvedimento, perchè per costoro fino a che non saranno emanate le nuove norme sullo stato giuridico, sarà dato sì lo stipendio, ma come assegno riassorbibile. Però noi riteniamo che quando sarà stabilito lo stato giuridico, può darsi che si trovi una soluzione, di minore o maggiore gradimento, e diversa eventualmente da quella attuale. Credo

che in momenti di regime transitorio non si debba scartare questa soluzione che noi abbiamo trovato, pur affermando che non deve costituire un precedente di principio per nessun'altra norma, ma che è stata adottata allo stato attuale come una soluzione di natura transattiva.

Anche per il successivo comma — che diventerebbe, con l'inserimento di quello più sopra proposto, il quarto comma — riguardante gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, si propone soltanto di variare la decorrenza, sostituendo cioè la data « con effetto dal 1º gennaio 1957 », con quella « dal 1º dicembre 1956 ».

E con ciò sarebbe finita la formulazione dell'articolo 1, dal quale restano fuori i casi di passaggio da temporanei a permanenti per i quali erano state avanzate richieste dalle organizzazioni sindacali.

Su questo punto vi sono due osservazioni da fare. Anzitutto questa è una materia che concerne tutto il personale salariato, che non ha stato giuridico; il passaggio da temporanei a permanenti è più di un passaggio di grado e di categoria. In secondo luogo si è osservato che bisogna rivedere la situazione dei sottufficiali passati all'impiego civile, i quali sostengono di aver diritto ai privilegi che avevano con la vecchia legge. Di costoro si è ritenuto opportuno di non parlare, in quanto l'Amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla loro situazione attuale per vedere quale possa essere il trattamento che spetta loro per diritto; poi vedremo se vi sarà bisogno di emanare un provvedimento speciale.

Infine vi è un'altra situazione che è stata lasciata in sospeso: è quella dei cancellieri, di tutti coloro che sono passati dal gruppo B al gruppo A e dal gruppo C al gruppo B. Questi erano gli aiutanti di cancelleria, che per una brutta norma da noi approvata a suo tempo — sia pure attraverso le Commissioni parlamentari — sono stati equiparati ai cancellieri, mentre dovevano rimanere aiutanti di cancelleria. La situazione di costoro è conforme a diritto, in quanto il passaggio da un gruppo ad un altro è fatta normalmente per concorso e noi non si è voluto pregiudicare nulla, dato anche che i sindacati hanno rinunciato a

presentare degli emendamenti. La loro situazione rimane pertanto quella attuale e non era il caso di introdurre modifiche in questa legge, in quanto si sarebbe finito per discutere di problemi che certamente esulano da quella che è al nostro esame.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare metto ai voti gli emendamenti proposti dal relatore, d'intesa col Governo.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dopo l'approvazione degli emendamenti.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Al dipendente statale che ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge è altresì attribuita, a decorrere dal 1º dicembre 1956, a titolo di assegno personale pensionabile e non riassorbibile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o paga o retribuzione spettante in applicazione del precedente articolo 1 e quello spettante dal 1º luglio 1956 anche in applicazione della presente legge ad altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

TRABUCCHI, *relatore*. Con l'articolo 2 si fissano le norme per l'inoltro e per l'accoglimento delle domande atte a consentire ai dipendenti statali l'ottenimento della eventuale differenza tra lo stipendio, paga o retribuzione spettante in applicazione dell'articolo 1, e quello goduto da altro dipendente, di pari anzianità di servizio, nella stessa carriera, ma di grado, qualifica o categoria inferiore. In un primo tempo il termine utile per la presentazione di tali domande era stato fissato in sei mesi a partire dalla data di pubblicazione della legge, e stabilito che tale differenza sarebbe stata attribuita a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione derivanti dalla promozione. I sinda-

cati di categoria hanno ottenuto la non riassorbibilità dell'assegno personale, così da renderlo pressochè eguale ad uno stipendio effettivo, nonchè una regolamentazione, per la presentazione delle domande, molto più vantaggiosa per i dipendenti statali interessati. Infatti, fissato il concetto della non decadenza di termini, le domande presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento daranno diritto alla assegnazione dell'intero assegno personale, mentre quelle presentate oltre tale limite consentiranno di usufruire dei previsti benefici a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dello inoltramento della domanda.

Propongo pertanto che l'articolo 2 sia così formulato:

« Al dipendente statale che ne fa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge è altresì attribuita, a decorrere dal 1° dicembre 1956, a titolo di assegno personale pensionabile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o paga o retribuzione spettante in applicazione del precedente articolo 1 e quello spettante dal 1° luglio 1956 ad altro dipendente di pari di anzianità di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

Qualora la domanda prevista dal precedente comma venga presentata oltre il termine stabilito dal comma stesso, il relativo beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

Ai fini della applicazione del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'assegno personale di cui al presente articolo va conglobato nello stipendio in godimento prima della promozione, restando soppresso come emolumento a sè stante ».

MASSINI. Il senatore Trabucchi ha ribadito il concetto che l'assegno personale previsto in questo articolo è pensionabile ma non riassorbibile. Senonchè nel testo ultimo tale dizione « non riassorbibile » non è stata

inclusa. Coloro i quali sono interessati al provvedimento in esame studiano nella sua sostanza visiva quanto loro spetta o meno. Pertanto, anche se ciò dovesse rappresentare una ripetizione non strettamente indispensabile, ai sensi della interpretazione del documento legislativo, ritengo sarebbe quanto mai opportuno inserire tali parole in modo da eliminare ogni dubbio. La non riassorbibilità dell'assegno personale si può, è vero, desumere dall'ultimo comma del medesimo articolo 2, ma, allo scopo di essere espliciti al massimo, prego egualmente il Governo e la Commissione di voler aggiungere la specificazione nel primo comma.

La seconda e ultima osservazione che considero doveroso fare riguarda ancora il primo comma dell'articolo 2, e scaturisce dalla preoccupazione di non aver tenuto debito conto che si possono avere ulteriori sperequazioni anche applicando le norme del provvedimento in esame. Tale provvedimento, infatti, è perequativo di differenze riscontrate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ma non esclude evidentemente a sua volta la possibilità di proprie sperequazioni. Si tratta di una ipotesi che non è possibile escludere in assoluto. Prego pertanto di voler inserire nel primo comma dell'articolo 2, dopo le parole « dal 1° luglio 1956 » la dizione « anche in applicazione della presente legge ».

TRABUCCHI, *relatore*. Effettivamente l'ipotesi formulata dal senatore Massini non può essere ritenuta priva di fondamento, specie analizzando i casi che potrebbero verificarsi nei gradi inferiori. Sono pertanto favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto. E sono favorevole alla approvazione anche dell'altro emendamento aggiuntivo proposto, riguardante la specificazione che l'assegno personale non è riassorbibile.

FORTUNATI. Sono anch'io del parere che l'ipotesi di nuove sperequazioni è formulabile. In pratica, si potrebbe verificare il caso di un dipendente statale il quale interponga domanda di equiparazione del proprio stipendio, la cui posizione sia stata rivalutata dal 1° dicembre 1956 per effetto del provvedimento in

esame. Senonchè in tale provvedimento ci si riferisce al diritto spettante dal 1° luglio 1956. Evidentemente possono sorgere equivoci, ad evitare i quali ritengo opportuno accogliere la proposta formulata dal senatore Massini.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 2 del disegno di legge in esame spiega bene la diversa posizione delle date del 1° dicembre 1956 e del 1° luglio 1956, per cui non sarebbe necessaria alcuna ulteriore specificazione. L'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Massini, peraltro, non provoca alcuna complicazione, per cui il Governo non ha alcunchè in contrario alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Allora al nuovo testo proposto dal relatore il senatore Massini propone due emendamenti. Il primo di tali emendamenti consiste nell'aggiunta delle parole « e non riassorbibile » dopo la parola « pensionabile » nel sesto rigo del primo comma.

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Il secondo emendamento del senatore Massini propone l'aggiunta delle parole « anche in applicazione della presente legge » dopo le parole « dal 1° luglio 1956 » nel decimo rigo del primo comma.

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta dopo l'approvazione degli emendamenti.

(È approvato).

### Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1956, il disposto dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1957, n. 3, si applica anche al personale militare, nonchè ai sottufficiali nominati agli impieghi civili dello Stato.

(È approvato).

### Art. 4.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1957 sono riliqui-

date, con effetto dalla data predetta, applicando le norme ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi, le paghe e le retribuzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge.

TRABUCCHI, *relatore*. Da parte dei sindacati di categoria è stato fatto notare che lo spostamento della efficacia dei benefici previsti dal disegno di legge in esame dal 1° gennaio 1957 al 1° dicembre 1956 non avrebbe annullato la negativa conseguenza di privare del diritto alla indennità di buonuscita coloro i quali hanno lasciato il servizio anteriormente al 1° dicembre 1956. Si è allora provveduto con una norma espressa in un comma aggiunto all'articolo 4, con la quale resta stabilito che gli stipendi, paghe e retribuzioni derivanti dall'applicazione del provvedimento vengono considerati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo rimasto scoperto di benefici, vale a dire dal 1° luglio al 30 novembre 1956.

Propongo pertanto che l'articolo 4 sia così modificato:

« Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° dicembre 1956 sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi, le paghe e le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 della presente legge con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

Gli stipendi, paghe e retribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge vengono considerati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo 1° luglio-30 novembre 1956 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore e del quale ha dato testè lettura.

(È approvato).

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli esercizi 1956-57 e successivi.

TRABUCCHI, *relatore*. Nell'articolo 5 infine vi è il problema della applicazione del provvedimento in esame, che lascia un po' perplessi in quanto con tale articolo si stabilisce di provvedere con gli stanziamenti dei capitoli normali, pur sapendo che non sono sufficienti. Saranno senz'altro necessarie note di variazione; il Governo propone, pertanto, di sopprimere le ultime parole « per gli esercizi 1956-57 e successivi ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 con la soppressione delle ultime parole « per gli esercizi 1956-57 e successivi ».

(È approvato).

Comunico che il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, approvando il disegno di legge: "Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19" (1946), invita il Governo a studiare e proporre eventuali richieste che siano necessarie per eliminare altri casi di ingiustificata sperequazione che si siano verificati o si possano verificare in relazione alla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Perchè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti nel suo complesso il disegno di legge il quale, dopo gli emendamenti approvati risulta il seguente:

## Art. 1.

Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete nella qualifica rivestita al 1º luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, è attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1º dicembre 1956.

Qualora lo stipendio o paga o retribuzione dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1º luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1º dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1º luglio 1956 nella qualifica iniziale.

Ai salariati di ruolo, che anteriormente al 1º luglio 1956, sono passati da una categoria di permanenti ad altra superiore od al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1º luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1º dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1º luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore od al gruppo dei capi operai.

Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai quali nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è stato attribuito uno stipendio inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero stati promossi ufficiali soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto dal 1º dicembre 1956, ad una nuova determinazione dello stipendio considerando come se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1º luglio 1956.

Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956.

#### Art. 2.

Al dipendente statale che ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge è altresì attribuita, a decorrere dal 1° dicembre 1956, a titolo di assegno personale pensionabile e non riassorbibile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o paga o retribuzione spettante in applicazione del precedente articolo 1 e quello spettante dal 1° luglio 1956 anche in applicazione della presente legge ad altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

Qualora la domanda prevista dal precedente comma venga presentata oltre il termine stabilito dal comma stesso, il relativo beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

Ai fini della applicazione del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'assegno personale di cui al presente articolo va conglobato nello stipendio in godimento prima della promozione, restando soppresso come emolumento a sè stante.

#### Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1956, il disposto dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1957, n. 3, si applica

anche al personale militare, nonchè ai sottufficiali nominati agli impieghi civili dello Stato.

#### Art. 4.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° dicembre 1956 sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi, le paghe e le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 della presente legge con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

Gli stipendi, paghe e retribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge vengono considerati, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo 1° luglio-30 novembre 1956.

#### Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.